



ai Signori Clienti

Loro sede

CIRCOLARE

OGGETTO: Il nuovo Assegno Temporaneo per figli minori e le novità riguardanti l'Assegno del Nucleo Familiare (ANF)

Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79 denominato "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" ha introdotto una nuova misura di sostegno alla famiglia.

La normativa introduce dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il cd assegno "ponte" solo per chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare.

Per quel che riguarda i requisiti di accesso per l'Assegno "Ponte" o Temporaneo, la norma specifica che trattasi di una misura transitoria il cui accesso è riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- non avere diritto agli assegni per il nucleo familiare
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- per gli stranieri: essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tra le novità principali dell'Assegno Temporaneo vi è il carattere di universalità: spetterà ai titolari di partita IVA, agli inattivi ed ai pensionati.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'Isee.

Gli importi si riducono al crescere del livello dell'Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.

Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:

- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
- per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro;

- Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

La persona interessata dovrà fare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite Patronato.

Le regole per l'invio saranno fissate dall'INPS entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell'Assegno Temporaneo avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio.

L'importo dell'Assegno Temporaneo per i figli sarà accreditato sull'IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Per quanto riguarda invece i dipendenti e categorie assimilate che percepiscono attualmente l'assegno per il nucleo familiare, (ANF), questi continueranno a percepirlo fino al prossimo 31 dicembre 2021.

I dipendenti interessati devono pertanto procedere a fare richiesta degli ANF per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre, come di prassi ogni anno avvicinandosi la scadenza del 30 giugno data di fine validità degli Assegni correnti.

La richiesta deve essere fatta tramite il portale Inps con proprio spid personale o tramite patronati e intermediari dell'Istituto, indicando il reddito dell'anno 2020.

Lo stesso Decreto Legislativo 79/2021 ha infine riparametrato gli importi dell'Assegno Nucleo Familiare. E' previsto il seguente incremento:

- 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Dal 1° gennaio 2022 sia l'Assegno Temporaneo che dell'Assegno del Nucleo Familiare (ANF) cesseranno di essere erogati e al loro posto sarà introdotto il cd. Assegno Unico

L & M s.r.l.
Dott.ssa Chiara Vanni

Pisa, 16 Giugno 2021